



Comune di Poggio Nativo

Provincia di Rieti

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 , del 03/05/2010

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI		
Art. 1	Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2	Gestione dei rifiuti	pag. 3
Art. 3	Definizione di rifiuto	pag. 3
Art. 4	Classificazione dei rifiuti	pag. 3
TITOLO II – ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA		
Art. 5	Istituzione della tassa	pag. 4
Art. 6	Zone di applicazione della tassa	pag. 4
Art. 7	Presupposto della tassa	pag. 4
Art. 8	Locali ed aree tassabili	pag. 5
Art. 9	Locali ed aree non tassabili	pag. 5
Art. 10	Soggetti passivi	pag. 7
Art. 11	Soggetti passivi in ipotesi particolari	pag. 7
TITOLO III – TARIFFE		
Art. 12	Costo del servizio	pag. 8
Art. 13	Determinazione delle tariffe	pag. 8
Art. 14	Commisurazione della tassa	pag. 8
Art. 15	Determinazione convenzionale della superficie	pag. 9
Art. 16	Tassa giornaliera di smaltimento	pag. 9
Art. 17	Agevolazioni	pag. 10
Art. 18	Tariffe per particolari condizioni d'uso	pag. 10
Art. 19	Applicazione della tassa in funzione del servizio	pag. 10
Art. 20	Classi di contribuenza	pag. 11
TITOLO IV – DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE		
Art. 21	Denunce	pag. 12
Art. 22	Contenuto della denuncia	pag. 13
Art. 23	Accertamento	pag. 13
Art. 24	Riscossione	pag. 14
Art. 25	Riscossione coattiva	pag. 14
TITOLO V – DECORRENZA – CESSAZIONI – SGRAVI E RIMBORSI		
Art. 26	Decorrenza della tassa	pag. 15
Art. 27	Sgravi e rimborsi	pag. 15
TITOLO VI – SANZIONE – RICORSO		
Art. 28	Sanzioni	pag. 15
Art. 29	Ricorso	pag. 16
TITOLO VII – Funzionario Responsabile – Interpello Del Contribuente		
Art. 30	Il Funzionario responsabile	pag. 16
Art. 31	Interpello del contribuente	pag. 17
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI		
Art. 32	Disposizioni finali	pag. 17
Art. 33	Disposizioni transitorie	pag. 17
Allegato 1		pag.

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Poggio Nativo della tassa sui rifiuti solidi urbani interni (Ta.R.S.U.), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ai sensi delle disposizioni contenute nel capo III del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il presente regolamento è adottato in conformità e nel rispetto dei principi dettati dallo "Statuto dei diritti del contribuente" di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 2

Gestione dei rifiuti

1. la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, consistente nelle attività obbligatorie di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, previste dall' art. 6, co. 1 lett. g) del d.lgs. n. 22/97, rappresenta attività di pubblico interesse ed è svolta in regime di privativa nelle forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Art. 3

Definizione di rifiuto

1. Ai sensi dell'art. 6, co. 1 lett. a), del d.lgs n. 22/97, per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante dall'attività umana o dai cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono, rientrante nelle categorie elencate nell'allegato A dello stesso decreto legislativo e di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi.

Art. 4

Classificazione dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 7, co. 2, del d.lgs. n. 22/97 sono classificati rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici anche ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico di uso comune, provenienti da superfici adibite ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell' art. 21, co. 2, lett. g) del d.lgs n. 22/97¹ (vedere Allegato 1);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, ed aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

2. Sono rifiuti speciali (art. 7, d.lgs. 5/2/97, n. 22):

- a) rifiuti provenienti da attività agricole e agro-industriali;

- b) rifiuti provenienti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - c) rifiuti provenienti da lavorazioni industriali, artigianali e da lavorazioni commerciali;
 - d) rifiuti da attività di servizio;
 - e) rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - f) rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - g) macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - h) veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
3. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D, del d.lgs. n. 22/97, come modificato dal d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389.

¹ Si riporta il testo dell'art. 21 della disposizione citata nel testo:

<2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

(...)

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

TITOLO II – ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 5

Istituzione della tassa

1. Per il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è istituita una tassa annuale da applicare in base a tariffa secondo le vigenti disposizioni di legge e le previsioni del presente regolamento.

Art. 6

Zone di applicazione della tassa

1. La tassa è applicata nelle zone costituite dal centro abitato, dalle frazioni dei nuclei abitati ed eventualmente nelle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi nelle quali il servizio è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata nelle zone non rientranti nel perimetro di raccolta se di fatto il servizio è svolto.

2. La tassa è applicata, seppure nella misura ridotta, di cui al successivo art. 19, anche per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte nelle zone non rientranti nel perimetro di raccolta, in quanto è comunque obbligatorio il conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori predisposti dal pubblico servizio.

Art. 7

Presupposto della tassa

1. A norma dell'art. 62, co. 1, del d.lgs. n. 507/93, la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, ad esclusione dei locali ed aree specificati nel successivo art. 9, e sarà applicata con tariffe differenziate secondo le categorie e sottocategorie d'uso.

2. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tassa, in quanto è obbligatorio il conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori.

Art. 8 **Locali ed aree tassabili**

1. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata al suolo a qualunque uso adibiti, anche di natura pertinenziali ed accessoria, in quanto produttivi di rifiuti urbani o assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 21, co. 2, lett. g), del d.lgs. n. 22/97.

2. Sono considerati assoggettabili in via esemplificativa:

- a) tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine ecc.) che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, ecc.), così come pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, cantine, soffitte, ripostigli);
- b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o botteghe e laboratori di artigiani;
- c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni con solo vitto, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli, o posteggi di mercato coperto;
- d) tutti i vani principali od accessori di uffici commerciali, industriali, di società di assicurazioni o simili, di banche, teatri, cinematografi, di case di cura private o simili, nonché tutti i vani di stabilimenti, opifici industriali o autorimesse pubbliche;
- e) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli ricreativi da ballo e divertimento, sale da gioco e da ballo ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- f) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, e della collettività in genere;
- g) tutti i vani, nessuno escluso, degli uffici delle amministrazioni statali, degli Enti Pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica e sportiva a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli Enti di assistenza, caserme, ecc.

3. Sono assoggettabili a tassa le aree scoperte:

- a) aree scoperte operative, cioè destinate all'esercizio di un'attività (quali, a titolo esemplificativo, le aree adibite a campeggi, posteggi e parcheggi a pagamento, distributori di carburante, autolavaggi, dancing, cinema e banchi di vendita all'aperto);
- b) pertinenziali o accessorie, con ciò intendendosi tutte le superfici scoperte destinate in modo funzionale a servizio di superfici tassabili.

4. Ai fini dell'individuazione delle aree di pertinenza si fa riferimento alle superfici pertinenti all'edificio o ad altra area scoperta assoggettata a tassazione, ovvero alle risultanze catastali.

Art. 9 **Locali ed aree non tassabili**

1. Ai sensi dell'art. 62, co. 2, del d.lgs. 507/1993, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora

tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

2. Ai sensi dell'art. 62, co. 3, del d.lgs. 507/1993, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

3. Ai sensi dell'art. 62, co. 5, del d.lgs. 507/1993, sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, in regime di privativa comunale, per effetto di norme legislative o regolamentari di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

4. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree in cui sussistano condizioni obiettive che impediscono la presunzione di produzione di rifiuti, riguardanti:

- a)** La natura o l'assetto delle superfici (ad es. luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti);
- b)** Il particolare uso delle superfici;
- c)** L'obiettiva condizione di non utilizzabilità.

5. Dette condizioni possono essere verificate mediante esibizione da parte del contribuente dei documenti comprovanti la cessazione utenze o ispezione dei locali da parte dell'Ufficio polizia municipale.

6. Presentano condizioni di non utilizzabilità, a titolo esemplificativo:

- a)** centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani di scorrimento degli ascensori, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b)** soffitte, piccoli ripostigli e locali, limitatamente alle parti con altezza inferiore o uguale a m. 2 (due), nei quali non sia possibile la permanenza;
- c)** aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62, del d.lgs. n. 507/93; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
- d)** la parte degli impianti sportivi destinata esclusivamente alla pratica dell'attività sportiva sempre che secondo la comune esperienza non comportino la formazione di rifiuti in quantità apprezzabile;
- e)** fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione per i quali siano state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e salvo che non vengano utilizzati precedentemente alla scadenza di tali atti; nel tal caso, sono assoggettabili dal momento in cui riprende il loro utilizzo;
- f)** aree circoscritte al solo impianto di lavaggio auto ed aree utilizzate per il deposito di veicoli da demolire e/o di pezzi ricavati dalla demolizione;
- g)** cave di sola aerazione, chiostrine, corti interne, sottratti all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
- h)** le aree e i locali utilizzati dal comune per uffici e servizi;
- i)** gli edifici destinati ed aperti al culto, con esclusione degli eventuali locali annessi ad uso abitazione;
- j)** le aree scoperte adibite a verde anche per la parte eccedente i 200 metri quadrati.

7. Per situazioni non contemplate al comma presente si fa ricorso a criteri di analogia. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

8. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano l'esclusione dal tributo comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente con diritto a sgravio o rimborso.

9. I produttori di rifiuti speciali tossici e nocivi sono tenuti ad indicare nella denuncia originaria l'estensione delle superfici sulle quali si formano di regola tali rifiuti allegando idonea documentazione relativa all'attività esercitata, alla tipologia di rifiuto prodotti e all'attività di espletamento del servizio di smaltimento, oppure la documentazione prevista dal ai sensi del successivo art. 22.

10. Ai sensi dell'art. 12-bis della l. 8 agosto 1996, n. 425, il Comune di Poggio Nativo dispone l'esenzione dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zone agricole ed utilizzati da produttori e lavoratori agricoli sia in attività che in pensione. L'esenzione viene concessa a richiesta di parte e a condizione che l'interessato presenti istanza con allegata copia della certificazione dell'I.N.P.S. di qualifica o di pensione come coltivatore diretto, ovvero, in alternativa, presentare dichiarazione sostitutiva.

Art. 10 Soggetti passivi

- 1.** Soggetto passivo in via principale della tassa è chiunque, nel territorio comunale, a qualsiasi titolo occupi o detenga locali od aree scoperte, con vincolo di solidarietà con i componenti del nucleo familiare convivente o tra coloro che usano in comune tali superfici.
- 2.** Per il vincolo di solidarietà si farà riferimento alle risultanze anagrafiche ovvero a quella di fatto. In caso di abitazione secondaria, si farà riferimento alle risultanze anagrafiche anche di altro comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento tributario, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione tributaria. Sono irrilevanti, nei riguardi del Comune, eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli sopra indicati.
- 3.** Il titolo dell'occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla occupazione o detenzione di fatto.
- 4.** In caso sia impossibile individuare, per qualsiasi motivo, il soggetto obbligato in via principale, si considera tale il soggetto che ha presentato e sottoscritto la denuncia e, in mancanza di questa, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione o coobbligato maggiorenne in caso di abitazioni civili.
- 5.** Per le attività commerciali, artigianali ed industriali la tassa è accertata nei confronti dei titolari di detta attività ovvero dei gestori laddove esistano con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali.
- 6.** Per gli enti, società ed associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei loro legali rappresentanti o amministratori, tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.
- 7.** Per i comitati e le associazioni non riconosciuti legalmente l'accertamento della tassa è effettuato nei confronti dei soggetti che li rappresentano, presiedono o dirigono con vincolo di solidarietà.
- 8.** Nel caso in cui il soggetto passivo abbia diritto ad usufruire di più agevolazioni non cumulabili tra loro si applica quella più favorevole al contribuente.

Art. 11 Soggetti passivi in ipotesi particolari

- 1.** In caso di locazione temporanea o comodato di alloggio di durata inferiore a 12 (dodici) mesi, l'obbligo tariffario è a carico del proprietario dei locali.
- 2.** Nel caso di locazione o comodato di durata uguale o superiore a 12 (dodici) mesi, l'obbligo tariffario ricade sul conduttore. In caso di cessazione da parte del conduttore senza che vi sia una corrispondente comunicazione di subentro, il Comune si riserva la possibilità di richiedere il pagamento al proprietario, salvo la possibilità per quest'ultimo di dimostrare la locazione dell'unità immobiliare.
- 3.** Per le parti comuni di condominio individuate dall'art. 1117 del c.c. idonee a produrre rifiuti e occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, gli stessi sono obbligati al pagamento della tassa ai sensi dell'art. 63, co. 2, d.lgs. n. 507/93. Gli amministratori di condominio devono presentare, su richiesta del Comune, l'elenco degli occupanti o conduttori dei predetti locali od aree.
- 4.** La tassa relativa ai locali ed alle aree scoperte in multiproprietà o di centri commerciali integrati, sia di uso comune che in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni. Tuttavia, la tassa relativa ai locali ed alle aree scoperte in uso esclusivo può essere corrisposta dai singoli occupanti o detentori.

Art. 12
Costo del servizio

1. Il costo del servizio, di cui all'art. 61, co. 1, del d.lgs. n. 507/93, comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi e per l'acquisto di automezzi e attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti.
2. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 5% a titolo di costo dello spezzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 22/1997.

Art. 13
Determinazione delle tariffe

1. L'Amministrazione comunale determina annualmente le tariffe della tassa, in misura tale da garantire il rispetto delle determinazioni assunte ai sensi del precedente articolo.
2. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di un anno.²
3. Per la determinazione delle tariffe si tiene conto dell'articolazione in categorie e sottocategorie dei locali e delle aree tassabili.
4. In caso di mancata deliberazione nel termine previsto nel secondo periodo del presente comma rimangono in vigore le tariffe precedentemente deliberate.
5. Ai fini del rispetto del disposto di cui all'articolo 69, co. 2, del d.lgs. n. 507/93, la deliberazione tariffaria deve indicare:
 - a) i costi consuntivi, preventivi e relative componenti del servizio;
 - b) la condizione finanziaria del Comune;
 - c) il gettito consuntivo e previsionale della tassa;
 - d) la motivazione dell'aumento o della diminuzione tariffaria.

² Art. 1, co. 169, l. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007)

Art. 14
Commisurazione della tassa

1. La tassa, a norma dell'art. 65, del d.lgs. n. 507/1993, è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree servite in base a tariffe differenziate per categorie di uso degli stessi, nonché al costo dello smaltimento.
2. L'unità di superficie per il calcolo della tassa è il metro quadrato. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori o uguali si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli indicati nelle categorie e sottocategorie individuate ai sensi dell'art. 68, del d.lgs. n. 507/93, nonché per qualsiasi area scoperta di proprietà privata dove possono essere prodotti rifiuti, si applica la tariffa stabilita per la sottocategoria più rispondente all'uso effettivo.
4. Quando uno stesso locale o area è destinata a più usi si applicano le corrispondenti tariffe in rapporto alle superfici adibite ai rispettivi usi, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto.

5. Quando nel caso di più usi risulti impossibile distinguere le superfici ad essi adibite per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 15

Determinazione convenzionale della superficie

1. Per le attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, (ad es. per uso promiscuo delle aree in aziende di modeste dimensioni) si applica la detassazione nella misura del 20%, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi presentando copia del contratto con la ditta o società di smaltimento e documentazione di consegna dei rifiuti (copia di bolle di accompagnamento e fatture).

Art. 16

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita, ai sensi dell'art. 77, del d.lgs. n. 507/1993, apposita tassa giornaliera.

2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale pari al 50%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 507/1993.

5. Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo:

- a)** le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili);
- b)** le occupazioni poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante non ricorrente;
- c)** le occupazioni con sedie e tavoli delle aree esterne agli esercizi commerciali;
- d)** le occupazioni con posteggi fissi e chioschi;
- e)** le aree occupate dai locali di servizio di cantieri (baracca, mensa ecc.);
- f)** ogni altra occupazione che sia da annoverarsi per analogia alle precedenti.

6. Non sono soggetti alla tassa giornaliera i locali o le aree la cui occupazione duri meno di un giorno.

7. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali o sulle aree oggetto di occupazione temporanea, fermi restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche.

8. Occupazioni di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.

9. In casi di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

10. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 17 Agevolazioni

- 1.** In attuazione dell'art. 67, del d.lgs. n. 507/93, in caso di attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti che per composizione merceologica possono essere utilizzate per il recupero o riciclo e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero o riciclo, anche senza utili diretti, in grado di sottrarre detti rifiuti al conferimento agli impianti di smaltimento, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 25% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione pari al 25% della tariffa prevista per il locale di produzione del rifiuto avviato a recupero.
- 2.** La riduzione di cui al precedente comma 1 sarà concessa su richiesta scritta dei titolari delle attività o dei rappresentanti legali, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica che attesti la tipologia di intervento effettuato e la percentuale di rifiuto recuperabile.
- 3.** La richiesta di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi a condizione che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto di riduzione.

Art. 18 Tariffe per particolari condizioni d'uso

- 1.** La tariffa ordinaria viene ridotta nelle seguenti fattispecie:
 - a) abitazioni con unico occupante residente, di età superiore a 65 anni, con reddito inferiore a euro 10.000/00, riduzione del 30%;
 - b) Le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e dichiarati espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato, riduzione del 15%.
- 2.** Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio successivo all'occupazione o detenzione il venir meno delle condizioni d'uso per l'applicazione delle tariffe ridotte; in difetto si provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia della particolare condizione d'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e saranno applicabili nella fattispecie le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione di cui all'art. 27.

Art. 19 Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

- 1.** Costituiscono ipotesi di mancata effettuazione del servizio, previste dall'art. 59, co. 4, del d.lgs. n. 507/93, tali da richiedere l'applicazione della tassa in misura pari al 40% della tariffa le seguenti fattispecie:
 - a) Riduzione della frequenza della raccolta rispetto alla periodicità dei prelievi previsti;
 - b) Riduzione della capacità di raccolta dei contenitori;
 - c) Aumento della distanza massima tra i contenitori.
- 2.** Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati negli appositi contenitori, si stabilisce che, in tal caso, la tariffa sia dovuta nella misura del 40%.
- 3.** L'Amministrazione comunale provvede a determinare e ad aggiornare con apposito provvedimento, opportunamente reso pubblico nelle forme di legge, le zone non comprese nei limiti della zona di raccolta.
- 4.** Si considerano comunque servite le zone in cui sono presenti gli appositi contenitori dei rifiuti indifferenziati e l'accesso sulla pubblica via delle utenze è ubicato entro 500 metri dai suddetti punti di raccolta.

Art. 20
Classi di contribuenza

1. Ai sensi dell'art. 79, comma 2, del d.lgs. n. 507/1993, le categorie tassabili sono così classificate sulla base di un'omogenea potenzialità di produzione di rifiuti:

Categoria e descrizione
1. Scuole pubbliche.
2. Scuole private.
3. Abitazioni.
4. Box, garage cantine e magazzini al servizio dell'abitazione.
5. Spogliatoi magazzini ed ogni altro locale a servizio di impianti sportivi.
6. Aree scoperte a servizio degli impianti sportivi.
7. Collegi e conventi.
8. Musei e biblioteche.
9. Associazioni ed istituzioni culturali mutualistiche, sportive, politiche e benefiche.
10. Caserme.
11. Campeggi.
12. Depositi di roulotte.
13. Teatri e cinematografi.
14. Gabinetti medici e scientifici.
15. Attività artigianali per la cura e la pulizia della persona (lavanderia, parrucchieri, barbieri, ecc.) nonché spogliatoi, magazzini, uffici ed ogni altro locale e servizio delle attività stesse.
16. Attività artigianali di lavorazione del legno e dei metalli nonché spogliatoi, magazzini, uffici ed ogni altro locale a servizio delle attività stesse.
17. Attività artigianali non comprese nelle precedenti categorie, nonché spogliatoi, magazzini, uffici ed ogni altro locale a servizio delle attività stesse.
18. Stabilimenti industriali nonché spogliatoi, magazzini, uffici ed ogni altro locale a servizio delle attività stesse.
19. Area riservata a Bed e Breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere attività recettive in residenze rurali e agriturismo – relative aree attrezzate coperte e scoperte.
20. Alberghi, pensioni, locande, agriturismo, bar, ristoranti, pizzerie, osterie e gelaterie nonché spogliatoi, magazzini, autorimesse, uffici ed ogni altro locale a servizio dell' attività.
21. Circoli privati con erogazione di bevande ed alimenti ai soci nonché spogliatoi, magazzini, uffici ed ogni altro locale a servizio dell' attività.
22. Uffici pubblici.
23. Uffici privati di società erogatrici di pubblici servizi e simili.
24. Studi Professionali (Avvocati, notai, commercialisti, studi tecnici, agenzie assicurative immobiliari ecc).
25. Scuole da ballo, discoteche, sale da gioco nonché spogliatoi, magazzini, uffici ed ogni altro locale a servizio dell' attività.
26. Negozi di vendita al dettaglio ed all'ingrosso di ortofrutta nonché magazzini e locali a servizio degli stessi.
27. Banchi scoperti di vendita di ortofrutta, fiori e piante.
28. Banchi scoperti di vendita di alimentari in genere.
29. Banchi scoperti di vendita non compresi nelle precedenti categorie.
30. Attività commerciali per la vendita al minuto in forma fissa di fiori e piante nonché magazzini ed ogni altro locale a servizio delle stesse.
31. Attività commerciali per la vendita al minuto ed all'ingrosso di prodotti ittici animali da allevamento nonché magazzini ed ogni altro locale a servizio delle stesse.
32. Attività commerciali per la vendita al minuto in forma fissa di alimentari in genere, carni, dolci, panificati, sfarinati, mangimi e granaglie nonché magazzini ed ogni altro locale a servizio delle stesse.
33. Attività commerciali per la vendita al minuto in forma fissa di abbigliamento prodotti tessili, calzature e ferramenta, libri pubblicazioni ed audiovisivi, edicole calzature, generi di monopolio, gioiellerie, prodotti non compresi nelle precedenti categorie, nonché magazzini e locali a servizio delle stesse.

34. Attività commerciali per la vendita al minuto in forma fissa di mobili, elettrodomestici, pelletterie, materiale per l'edilizia, autoveicoli, motocicli e biciclette, accessori e parti di ricambio delle stesse, nonché magazzini, mostre ed esposizioni ed ogni altro locale a servizio delle stesse.
35. Farmacie.
36. Supermercati, grandi magazzini, vendita all'ingrosso non compresa nelle precedenti categorie, nonché magazzini ed ogni altro locale a servizio dell'attività.
37. Banche e istituti finanziari.
38. Case di cura e di riposo.
39. Imprese di pompe funebri nonché magazzini ed ogni altro locale a servizio delle stesse.
40. Attività artigianali per la produzione di pasti confezionati per ospedali, scuole, enti pubblici ecc. nonché spogliatoi, magazzini, uffici ed ogni altro locale a servizio delle attività stesse.
41. Attività artigianali di tipo edile, nonché spogliatoi, magazzini, uffici ed ogni altro locale a servizio delle attività stesse.
42. Attività artigianali di rimessaggio o deposito di imbarcazioni, nonché spogliatoi, magazzini, uffici ed ogni altro locale a servizio delle attività stesse.
43. Attività artigianali di lavorazione e stampaggio di materie plastiche, nonché spogliatoi, magazzini, uffici ed ogni altro locale a servizio delle attività stesse.

TITOLO IV – DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

Art. 21 Denunce

- 1.** I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70, del d.lgs. n. 507/93, presentare apposita denuncia al Comune compilando in ogni loro parte i modelli disponibili, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate (denuncia originaria).
- 2.** Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate l'occupazione o la detenzione, nel corso dell'anno, di nuovi locali ed aree in aggiunta a quelli per cui il contribuente è iscritto a ruolo, nonché le modifiche apportate e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse che comportino una variazione rispetto alla situazione per cui il contribuente è iscritto a ruolo (denunce di variazione). Per tali locali ed aree la nuova tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la diversa destinazione. Nel caso di denuncia di variazione che comporti la sostituzione di superfici già iscritte a ruolo con altre di metratura inferiore si procede allo sgravio o rimborso della differenza a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia di variazione in diminuzione è stata presentata.
- 3.** La cessazione, totale o parziale, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree deve essere denunciata. La cessazione può essere operata anche d'ufficio, a valere dal primo ruolo utile, nei riguardi di coloro che occupavano o detenevano locali ed aree per i quali è stata presentata una nuova denuncia d'utenza o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.
- 4.** L'obbligo della denuncia sussiste anche nei confronti dei contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esenzione della tassa. La denuncia deve indicare tali circostanze, riscontrabili in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
- 5.** L'Ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 22

Contenuto della denuncia

1. La denuncia originaria o di variazione deve contenere:

- a)** l'indicazione del codice fiscale;
- b)** cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c)** per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d)** l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- e)** la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f)** la provenienza;
- g)** la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
- h)** dati catastali dell'immobile/immobili, oggetto della denuncia.

2. I produttori di rifiuti speciali non assimilati e pericolosi devono indicare nella denuncia originaria l'estensione delle superfici sulle quali, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola tali rifiuti, allegando idonea documentazione relativa all'espletamento del servizio di smaltimento connesso. Se nelle superfici di cui al comma precedente si formano anche rifiuti urbani interni o rifiuti speciali assimilati, nella denuncia deve essere precisata la superficie in cui vengono prodotti tali rifiuti.

3. E' facoltà dell'ente richiedere l'eventuale integrazione dei dati e documenti mancanti ai fini della completa conoscenza di tutti gli elementi necessari per l'applicazione del tributo, compresa la richiesta della planimetria catastali dei locali e delle aree occupate, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori ovvero una planimetria analoga sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto nell'albo professionale.

4. Non sono ritenute valide le denunce anagrafiche rese agli effetti della residenza o del domicilio, le denunce di inizio attività, quelle presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.

5. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 23 marzo 1968, n. 138; per gli immobili già denunciati, il Comune modifica d'ufficio la superficie tassata.

Art. 23

Accertamento

1. L'Ufficio Tributi procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni³.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è

possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo⁴.

3. Ai sensi dell'art. 52, del d.lgs. n. 446/97, e dell'art. 36, della legge n. 388/2000⁵, i pagamenti dovuti a seguito dell'attività di accertamento della tassa dovranno essere versati su conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune di Poggio Nativo.

³ Art. 1, co. 161, l. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007).

⁴ Art. 1, co. 162, l. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007).

⁵ Finanziaria 2001

Art. 24 **Riscossione**

1. La riscossione della tassa avviene in conformità di quanto previsto dall'art. 72, del d.lgs. n. 507/1993.

2. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 23 del presente regolamento, è iscritto a cura del Funzionario responsabile di cui all'articolo 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare al concessionario della riscossione; Nei ruoli straordinari sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riducibili a due rate. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.

4. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi.

Art. 25 **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60⁶ giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.

2. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo⁷; in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

⁶ Art. 1, co. 173, l. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007).

⁷ Art. 1, co. 163, l. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007)

Art. 26
Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del d.lgs. 507/1993, è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che non ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

Art. 27
Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza⁸.

⁸Art. 1, co. 164, l. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007).

Art. 28
Sanzioni

1. Per le omissioni previste dall'art. 76, del d.lgs. n. 507/1993, si applicano le sanzioni ivi indicate con le seguenti modalità:
 - a) omessa presentazione denuncia originaria o di variazione: sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di € 51,00.
 - b) denuncia infedele: sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta.
 - c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti o mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti entro sessanta giorni dalla richiesta: sanzione amministrativa da € 51,00 a € 258,00.
2. Le sanzioni di cui ai precedenti punti a), b) sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Le sanzioni stesse sono ridotte ad 1/4 nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie.

3. Ai sensi dell'art. 13, co. 1, del d.lgs. 8 dicembre 1997, n. 472, come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 506, e dall'art. 2, del d.lgs. 30 marzo 2000, n. 99, la sanzione per l'omessa presentazione della denuncia di occupazione o detenzione è ridotta ad 1/8 del minimo ovvero ad 1/5 del minimo, se la denuncia stessa viene presentata, rispettivamente, con ritardo non superiore a 90 giorni ovvero entro un anno dalla scadenza del termine.

4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 a € 258,00.

5. Le sanzioni sono irrogate con apposito atto, ai sensi dell'art. 16, del d.lgs. n. 472/97.

6. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti dei tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.⁹

⁹Art. 1, co. 165, l. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007).

Art. 29 Ricorso

1. Avverso gli avvisi di accertamento della tassa è ammesso ricorso alla Commissione tributaria provinciale, competente per territorio, e contro la decisione di questa alla competente Commissione regionale secondo il disposto dell'art. 1, del d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, entro 60 giorni dalla data di notifica della decisione sul ricorso, giusta disposizione sul processo tributario contenute nel d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992.

2. Avverso la sentenza può essere proposto ricorso per cessazione (art. 62, del d.lgs. n. 546/92) e per revocazione (art. 64, del d.lgs. n. 546/92).

TITOLO VII – FUNZIONARIO RESPONSABILE – INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Art. 30 Il Funzionario responsabile

1. Il funzionario, appartenente ai ruoli organici comunali, nominato con deliberazione della Giunta municipale, è responsabile dell'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni: sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

1-bis. Il Comune, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.¹⁰

1-ter. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.¹¹

1- quater. Le funzioni di cui al co. 31 bis sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.¹²

¹⁰ Art. 1, co. 179, l. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007).

¹¹ Art. 1, co. 180, l. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007).

¹² Art. 1, co. 181, l. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007).

Art. 31 Interpello del contribuente

1. Il contribuente può inoltrare per iscritto all'Ufficio tributi specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani interni in relazione a casi concreti e personali qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. In tal caso, l'Ufficio tributi provvederà alla risposta scritta e motivata entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine di cui sopra, s'intende concordata l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Non si intendono condizioni di obiettiva incertezza quelle determinate da palesi e grossolane carenze interpretative da parte del contribuente.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 Disposizioni finali

- 1.** Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge disciplinanti la specifica materia.
- 2.** Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e con esso contrastanti.

Art. 33 Entrata in vigore

- 1.** Il presente regolamento entrerà in vigore a decorre dal 1° gennaio 2010.

ELENCO RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI

1	Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso diverso da quello di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nel punto b). comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 22/1997;
2	Rifiuti di carta, cartone e similari;
3	Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
4	Imballaggi primari;
5	Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
6	Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
7	Sacchi e sacchetti di carta e plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
8	Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
9	Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
10	Paglia e prodotti di paglia;
11	Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
12	Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
13	Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci, stracci e juta;
14	Feltri tessuti e non tessuti;
15	Pelli e simil-pelle;
16	Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
17	Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
18	Imbottiture, isolamenti termici e d acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, espansi plastici e minerali e simili;
19	Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
20	Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
21	Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
22	Rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe;
23	Manufatti in ferro e di tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
24	Nastri abrasivi;
25	Cavi e materiali elettrici in genere;
26	Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
27	Scarti in genere della produzione di alimentari, purché allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
28	Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili, compresa la manutenzione del verde ornamentale);
29	Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
30	Accessori per l'informatica.

N.B. Sono esclusi dall'assimilazione i residui derivanti da lavorazioni industriali, da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, la cui produzione giornaliera (calcolando 360 giorni per anno) sia in quantità superiore a Kg 50 o metri cubi 0,50.

Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 3 maggio 2010